

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", riguardante l'assunzione, con procedure di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con funzioni di autista soccorritore.

TRA

L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (E.S.A.C.R.I.) - Struttura Organizzativa Decentrata per la Regione Abruzzo (di seguito denominato Ente C.R.I.), codice fiscale 01906810583, in persona del Direttore _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede della suddetta Struttura, su delega conferita dall'Amministratore con nota del _____, che interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente per le parti regolanti il rapporto di avvalimento di personale tra l'E.S.A.C.R.I. e la Regione Abruzzo;

E

La Regione Abruzzo, in persona del Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare _____ nato a _____ il _____ ed in ragione della sua carica e per gli effetti del presente atto domiciliato _____ Via _____ c.a.p. _____.

E

L'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del Direttore Generale _____ nato a _____ il _____ ed in ragione della sua carica e per gli effetti del presente atto domiciliato _____ Via _____ c.a.p. _____;

E

L'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Cheti, in persona del Direttore Generale _____ nato a _____ il _____ ed in ragione della sua carica e per gli effetti del presente atto domiciliato _____ Via _____ c.a.p. _____;

E

L'Azienda U.S.L. di Pescara, in persona del Direttore Generale _____ nato a _____ il _____ ed in ragione della sua carica e per gli effetti del presente atto domiciliato _____ Via _____ c.a.p. _____;



L'Azienda U.S.L. di Teramo, in persona del Direttore Generale _____ nato a _____ il _____ ed in ragione della sua carica e per gli effetti del presente atto domiciliato _____ Via _____ c.a.p. _____;

PREMESSO CHE:

- **l'art 2, comma 1, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178** dispone che *“La CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico”, ...”*;
- **l'art. 2, comma 5, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178** dispone: *“Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, per l'anno 2016, sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.”*
- **l'art 6, comma 7, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178**, così come modificato dall'art. 1, comma 397, lett. d), Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede: *“Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.”*;
- **l'art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178**, tra l'altro, recita: *“... Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui*



all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo. ...”;

VISTO l'art. 1, commi 424 e ss., Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, del decreto legge 32 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, che prevede che “Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 428, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che “Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto il D.M. 14 settembre 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che disciplina, tra l'altro, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente C.R.I. di cui all'art. 6 D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 30 novembre 2016 si è svolta, con la partecipazione del Governo (Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute e Ministero della Difesa), dei rappresentanti dell'Ente C.R.I., dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano una riunione in sede tecnica dedicata alle procedure finalizzate all'assunzione in mobilità da parte degli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale del personale proveniente dall'Ente C.R.I. con funzioni di autista soccorritore;

Nel corso della predetta riunione, si è concordato che, per dare attuazione alle previsioni di legge dianzi trascritte, l'Ente C.R.I. deve provvedere, ai fini del trasferimento delle risorse, alla certificazione del trattamento economico spettante al personale interessato, nell'importo lordo, al personale interessato, e con l'esplicitazione per quanto riguarda il trattamento economico accessorio, della sua composizione, calcolando il valore medio nazionale, distinto per voci legate alla produttività ed altre voci accessorie.



Per quanto riguarda l'individuazione del personale interessato, si è deciso di fare riferimento all'elenco pubblicato sul Portale "Mobilita.gov.it" disponibile all'indirizzo <http://www.mobilita.gov.it> (di seguito, denominato "elenco ufficiale": cfr., All. n. 01). Il personale contenuto in tale elenco ufficiale è oggetto del presente protocollo d'intesa, da sottoscrivere entro il primo trimestre 2017, con l'Ente C.R.I. per l'avvalimento da parte delle predette Aziende UU.SS.LL.


Si precisa che, sempre tenendo conto del predetto elenco ufficiale, si provvederà all'assunzione da parte delle Aziende UU.SS.LL. del personale utilizzato in avvalimento con decorrenza dal 1° luglio 2017 e contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del piano di riparto delle medesime risorse predisposto dall'Ente C.R.I.;

- in data **22 dicembre 2016** un documento contenente gli esiti della riunione tecnica del 30 novembre 2016 è stato oggetto di informativa nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni tenutasi in quel giorno;
- in data **18 gennaio 2017** si è tenuta presso il Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Giunta Regionale d'Abruzzo una riunione tecnica tra il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Assetti Istituzionali del Dipartimento per la Salute ed il Welfare ed il Direttore Regionale per l'Abruzzo dell'Ente strumentale alla C.R.I., per trattare il tema relativo all'applicazione dell'art 6, comma 7, D.Lgs. n. 178/2012;
- in data **25 gennaio 2017**, si è tenuta presso il Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Giunta Regionale d'Abruzzo una riunione tecnica tra il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Assetti Istituzionali del Dipartimento per la Salute ed il Welfare ed il Direttore Regionale per l'Abruzzo dell'Ente strumentale alla C.R.I., i Direttori Generali ed i Direttori Amministrativi delle quattro Aziende UU.SS.LL. per trattare il tema relativo all'applicazione dell'art 6, comma 7, D.Lgs. n. 178/2012, con particolare riferimento alla stipula del presente protocollo d'intesa;
- in data **26 gennaio 2017**, si è tenuta presso il Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Giunta Regionale d'Abruzzo una riunione tecnica tra il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Assetti Istituzionali del Dipartimento per la Salute ed il Welfare e le OO.SS. avente ad oggetto una analitica informatica circa i contenuti del presente Protocollo d'Intesa;
- alla luce dei predetti incontri ed in ottemperanza a quanto pattuito durante la predetta riunione del 30 novembre 2016, si è convenuto che i percorsi da intraprendere per le suddette mobilità devono avvenire tramite il Portale della mobilità predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica o con accordi diretti sottoscritti tra il Direttore Regionale e le singole Aziende UU.SS.LL. interessate sulla base di uno schema di protocollo d'intesa preventivamente approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo;

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione dei decreti di cui all'**art. 2, comma 5, D.lgs. n. 178/2012** è necessaria la puntuale individuazione della consistenza numerica del personale interessato dalle procedure di mobilità;

VISTO l'elenco del personale tecnico a tempo indeterminato in possesso della qualifica di autista o autista soccorritore senior limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate per un periodo non inferiore a cinque anni così come pubblicato e previamente certificato sul Portale della Mobilità (cfr., All. n. 01);

CONSIDERATO CHE:



- l'inquadramento avverrà anche in posizione di soprannumero e ad esaurimento, senza maggiori oneri per l'Azienda U.S.L. di destinazione a cui saranno trasferite le relative risorse finanziarie come sopra specificato;
- come previsto dalla normativa di cui sopra, la disciplina e il trattamento giuridico ed economico del personale suddetto di cui all'elenco allegato saranno determinati dai contratti nazionali ed integrativi del comparto sanitario con salvaguardia della posizione economica del singolo dipendente con risorse derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale erogata annualmente all'Ente C.R.I. e quindi all'Azienda U.S.L. interessata;

RICORDATO che la Regione Abruzzo è autonoma nella gestione del suddetto personale transitante in mobilità ai sensi della normativa di cui sopra;

RITENUTO di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa, come auspicato dalle parti nel sopra citato incontro del 25 gennaio 2017;

Richiamato e fatto proprio quanto espresso in premessa,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. Dal al 30 giugno 2017, il personale dell'Ente C.R.I. indicato nell'elenco del personale tecnico a tempo indeterminato in possesso della qualifica di autista soccorritore o autista soccorritore senior limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate per un periodo non inferiore a cinque anni, così come pubblicato e previamente certificato sul Portale della Mobilità ed allegato al presente protocollo (cfr., elenco ufficiale: All. n. 01), sarà utilizzato in regime di avvalimento dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo.
2. In particolare, tale personale sarà utilizzato ed assegnato temporaneamente, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.lgs. n. 178/2012, alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo competenti per territorio, facendo riferimento alla sede di servizio indicata nell'elenco redatto dal Direttore Regionale dell'Ente C.R.I. ed allegato al presente atto (cfr. All. n. 02).

ARTICOLO 2

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Protocollo di Intesa è assegnato funzionalmente alla singola Azienda U.S.L. utilizzatrice individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente protocollo di Intesa, per la gestione operativa dello stesso (ad es., ferie, permessi, missioni, etc.).

ARTICOLO 3

1. Ogni singola Azienda U.S.L. a cui viene assegnato il personale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo di Intesa si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente C.R.I. eventuali condotte del personale in regime di avvalimento che siano passibili di sanzioni disciplinari.



ARTICOLO 4

1. L'Ente C.R.I. rimane titolare del trattamento economico e normativo del personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Protocollo di Intesa.

ARTICOLO 5

1. Le competenze fisse e i connessi oneri previdenziali ed assistenziali, nonché gli oneri accessori ricadenti nel fondo costituito per l'efficienza degli enti, sono a carico dell'Ente C.R.I.
2. Sono, invece, a carico dell'Azienda U.S.L. utilizzatrice del personale di cui articolo 1, comma 2, del presente Protocollo di Intesa gli ulteriori costi sostenuti per il citato personale quali, a titolo di esempio non esaustivo, buono pasto, le divise, i dispositivi DPI, etc..
3. Si intende per orario di lavoro ordinario la prestazione lavorativa di trentasei ore settimanali svolta su sei giorni lavorativi per sei ore ciascuna.

ARTICOLO 6

1. L'Azienda U.S.L. utilizzatrice del personale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo di Intesa, si impegna a comunicare all'Ente C.R.I.
 - a) le presenze mensili entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento;
 - b) le eventuali competenze accessorie entro il giorno 15 di ogni mese con riferimento ai due mesi antecedenti.

ARTICOLO 7

1. L'Azienda U.S.L. utilizzatrice del personale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo di Intesa si impegna, inoltre, a dare tempestiva comunicazione all'Ente C.R.I. delle informazioni necessarie alla valutazione del personale ai fini della distribuzione del premio incentivante. Tali informazioni saranno effettuate secondo le forme e le modalità indicate dall'Ente C.R.I..

ARTICOLO 8

1. L'Azienda U.S.L. utilizzatrice del personale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo di Intesa assume le funzioni e le responsabilità di datore di lavoro esclusivamente per gli aspetti concernenti gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLO 9



1. Previa definizione dei criteri di inquadramento congiuntamente condivisi tra la Regione Abruzzo e le Aziende UU.SS.LL. utilizzatrici del personale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Protocollo di Intesa, a far data dal 1° luglio 2017, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Protocollo di Intesa è assunto con procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 178/2012 dalle Aziende UU.SS.LL. abruzzesi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà al trasferimento delle relative risorse finanziarie alla Regione Abruzzo occorrenti al trattamento economico del personale da assumere e derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale erogata all'Ente C.R.I..

Data

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
Struttura Decentrata Organizzativa Abruzzo


Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare

Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti

Azienda U.S.L. di Pescara

Azienda U.S.L. di Teramo



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 4 e di 7
fasciate ciascuna vidimata da apposito
timbro recante la dicitura «Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare»

Giuseppe De Luca
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

